

**D.P.C.M. CHIUSURE:**  
**- MOTIVI AGGIUNTI PER CHI HA GIA' PRESENTATO RICORSO**  
**- NUOVO RICORSO PER ALTRI OPERATORI**

**Gentile Associato,**

la presente circolare fa seguito all'adozione del **D.P.C.M. 14 gennaio 2021**, che estende sino al 5 marzo 2021 la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

**MOTIVI AGGIUNTI**

Per le imprese che hanno già aderito all'iniziativa giudiziale avverso il D.P.C.M. 24 ottobre e successivi, è possibile procedere con l'impugnazione anche di tale ultimo provvedimento mediante **ricorso per motivi aggiunti**, con richiesta di sospensione cautelare del D.P.C.M. medesimo. La decisione sull'istanza di sospensione cautelare che verrà formulata con i motivi aggiunti potrebbe auspicabilmente intervenire alla Camera di consiglio del **10 febbraio p.v.**, restando ipotizzabile anche la richiesta di sospensione anticipata per i Concessionari e i Gestori ubicati all'interno delle cc.dd. "zone gialle".

Si specifica che l'impugnazione dell'ultimo D.P.C.M. non riveste carattere di obbligatorietà, ma risulta essenziale al fine di invocare il risarcimento del danno maturato successivamente al 15 gennaio 2021. In assenza di ricorso per motivi aggiunti rimane astrattamente accoglibile il ricorso presentato avverso i decreti precedenti ma l'importo risarcibile rimarrebbe limitato al periodo intercorrente tra il 24 ottobre 2020 e il 15 gennaio 2021.

Per quanto, invece, concerne la sospensiva richiesta con il ricorso introduttivo, in relazione alla quale è stata fissata la Camera di consiglio del 27 gennaio u.s., la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ha determinato il venir meno dell'interesse cautelare e, pertanto, si valuterà l'opportunità di rinunciarvi, con richiesta di fissazione urgente dell'udienza di merito.

Compensi e le spese legali: per le sole imprese Associate A.GI.SCO., per la predisposizione del ricorso per motivi aggiunti con istanza di sospensiva e per la discussione di quest'ultima in Camera di consiglio, sarà dovuto l'importo di euro **500,00**, accessori compresi, da versare contestualmente alla sottoscrizione della nuova procura alle liti, che sarà trasmessa direttamente dallo Studio Lorenzoni, mediante bonifico su conto corrente presso Unicredit, intestato a Servizi Legali Romani S.r.l., IBAN: **IT 18 G 02008 05203 000101281572**. Sarà eventualmente dovuto in aggiunta il versamento di un nuovo contributo unificato di euro 650,00, da corrispondere mediante F24 elide che sarà inviato precompilato dallo Studio.

**NUOVO RICORSO**

I Concessionari e le Società di Gestione che non hanno aderito al ricorso originale hanno ancora la possibilità, **entro il 1° febbraio 2021**, di impugnare il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 contestualmente a quello del 3 dicembre 2020, al fine di richiederne l'annullamento, eventualmente previa sospensiva, unitamente al risarcimento del danno subito in relazione al periodo di chiusura disposto dai provvedimenti impugnati.

Compensi e spese legali: per le sole imprese Associate A.GI.SCO. sono i medesimi praticati per il ricorso avverso il D.P.C.M. 24 ottobre e successivi, come riportati nella sezione "modalità di pagamento" nella precedente circolare 2013120 del 9 dicembre 2020, qui integralmente richiamata.

Per aderire alle suddette iniziative contattare lo Studio Lorenzoni: Tel. 06 4888131 Fax 064873132 mail studio@lorenzoni.org.

Cordiali saluti.

**Segreteria A.GI.SCO.**